

Agente e Rappresentante di Commercio e Mediatore Immobiliare: dispensa operativa per aggiornare la posizione entro il 12 maggio 2013 - (D.M. 26/10/2011)

13 January 2014

Aggiornamento posizione per agenti e rappresentanti e mediatori

Il decreto legislativo 59 del 2010 ha soppresso i ruoli agenti e mediatori e l'elenco autorizzato mediatori marittimi e spedizionieri, prevedendo nuove formule procedurali per assolvere all'iscrizione al Registro Imprese delle diverse categorie di intermediari del commercio. Il 12 Maggio sono entrati in vigore i nuovi decreti attuativi, cui la legge ha riservato il compito di disciplinare le modalità di iscrizione ex novo al registro imprese e alla relativa sezione del REA, nonché le modalità per definire il passaggio dai vecchi ruoli.

Le imprese (individuali o società) che svolgono attività di agenzia e rappresentanza di commercio e le imprese di mediazione (immobiliare e merceologico) attive alla data del 12 maggio 2012 e regolarmente iscritte ai rispettivi Ruoli, devono chiedere entro il 30 settembre 2013 (inizialmente previsto per il 12 maggio 2013 - prorogato con D.M. 23.4.13) l'aggiornamento della propria posizione mediante presentazione di una richiesta telematica, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.

L'aggiornamento deve essere effettuato utilizzando la procedura Comunica Starweb o altro programma compatibile.

AVVERTENZA PER TUTTE LE ATTIVITA'

L'impresa che esercita attività in più sedi o unità locali presenta la richiesta di aggiornamento per ciascuna di esse all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.

Presso ogni localizzazione in cui si svolge attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti attività per conto dell'impresa.

Va compilato, in Comunica Starweb o software compatibile, la sezione relativa la gestione responsabili attività e il modello base va compilato anche nella sezione Requisiti.

AVVERTENZA PER I MEDIATORI IMMOBILIARI

Il soggetto nominato preposto, deve essere tale, in via esclusiva solo per una impresa e solo per una localizzazione, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della stessa impresa o di altre imprese.

costi:

Impresa individuale

â,- 18 di diritti e â,- 2 (+IVA) di tariffa - esente da bollo

Società

â,- 30 di diritti e â,- 2 (+IVA) di tariffa - esente da bollo

Â